

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2021
434/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO AI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO SAN FILIPPO DEL MELA DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1177^a riunione del 18 ottobre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 509/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 509/2020/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 29 marzo 2021, prot. Autorità 14532, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare

- relativi alla deliberazione 111/06) stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede, tra l'altro, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
 - in relazione all'anno 2021, il comma 77.46, lettera j), riconosce agli utenti del dispacciamento interessati la facoltà di presentare istanze a Terna *ex* comma 64.30, per la modifica dei valori dei parametri che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, anche oltre i termini indicati al comma da ultimo citato;
 - agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
 - i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;
 - in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto soggetto a regime di reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lett. b);
 - nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale - strettamente necessarie a rendere il

- programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lett. c);
- delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
 - a seguito di apposita istanza avanzata da A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A), l'Autorità, con la deliberazione 803/2016/R/eel, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto essenziale San Filippo del Mela 220kV, per un periodo pluriennale che include l'anno 2021;
 - la comunicazione Terna riporta, tra l'altro, la proposta e l'istanza avanzata da A2A in relazione all'impianto San Filippo del Mela per il periodo dal 18 agosto 2021, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j); la proposta e l'istanza attengono alla valorizzazione di uno dei combustibili del citato impianto, che contribuisce a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità dell'impianto medesimo;
 - dalla comunicazione Terna emerge altresì che, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.46, lettera j), A2A, con riferimento al proprio impianto essenziale per l'anno 2021, ha presentato istanza di modifica dei parametri tecnici tipici rispetto a quanto proposto da Terna e approvato dall'Autorità con la deliberazione 509/2020/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alla valorizzazione di uno dei combustibili dell'impianto San Filippo del Mela, la proposta e l'istanza avanzata, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j), da A2A e contenuta nella comunicazione Terna:
 - specificando che la quotazione del prodotto di riferimento individuato sarebbe soggetta all'ultimo capoverso del comma 64.16.1, vale a dire, nel caso in cui fosse espressa in termini di valori compresi tra due importi, sarebbe pari alla media aritmetica tra i suddetti importi;
 - stabilendo che il criterio di valorizzazione approvato con il presente provvedimento abbia efficacia:
 - a) per il periodo dal 18 agosto al 31 dicembre 2021, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;
 - b) dal primo giorno – successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al giorno 31 dicembre 2021, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- approvare, con efficacia limitata all'anno 2021, l'istanza sui parametri tecnici tipici presentata, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.46, lettera j), con la comunicazione Terna per l'impianto San Filippo del Mela, con la finalità di tenere conto delle peculiarità tecniche dell'impianto medesimo e precisando che detti

parametri rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione per l'anno sopra citato

DELIBERA

1. di approvare, in relazione all'impianto San Filippo del Mela, nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.46, lettera j), da A2A Energiefuture S.p.A. e riportate nella comunicazione Terna;
2. di approvare, nei termini e con le limitazioni indicate in premessa, le proposte e le istanze formulate da A2A Energiefuture S.p.A. per l'impianto San Filippo del Mela, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.3.7 e 77.46, lettera j);
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini